

Parere CIG sulle modifiche apportate a generatori di calore dopo la loro immissione sul mercato

Premessa

Con la presente si informa che sono pervenute a CIG diverse richieste di chiarimenti riguardanti le trasformazioni sul campo di caldaie a condensazione equipaggiate con recuperatore di calore. In pratica, le caldaie, immesse sul mercato come caldaie a condensazione, vengono trasformate da "condensazione" a "standard con camera stagna e tiraggio forzato", contestualmente alla installazione (o poco dopo), mediante la disconnessione del recuperatore di calore.

La questione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Tecniche CIG "Riscaldamento" e "Post Contatore", che hanno condiviso un parere, approvato dalla CTC CIG (vedere All.1).

All. 1 Parere CIG sulle Modifiche apportate a generatori di calore dopo la loro immissione sul mercato

IN CONSIDERAZIONE DEI SEGUENTI ATTI EUROPEI:

- REGOLAMENTO (UE) 2016/426 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
- REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
- REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- Guidelines European Commission 2018 (Linee guida della Commissione Europea all'applicazione dei Reg. EU no 811 & 812/2013, Reg. EU no 813 & 814/2013, Reg. EU 2015/1187 & 1189);
- La Guida Blu 2016 sull'attuazione della normativa UE sui prodotti;

E IN CONSIDERAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI E NORME TECNICHE NAZIONALI:

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23. Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- Delibera AEEG n. 40/2014 - Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
- UNI 7129: 2015 - impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
- UNI 11528: 2014 - Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio;
- UNI 10845: 2018 - Impianti a gas per uso civile - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica e risanamento;
- UNI 10389-1: 2019 - Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso;

PREMESSO CHE:

- a) Qualsiasi modifica non prevista dal fabbricante fa decadere la validità della marcatura CE.
Il soggetto (ad esempio: installatore, manutentore, rivenditore, utente finale) che apporta una modifica non prevista dal fabbricante (anche al prodotto già installato), è ritenuto esso stesso il nuovo fabbricante ed è sottoposto, pertanto, a tutti gli obblighi previsti dalla legge per tale figura. Di conseguenza, egli dovrà garantire che il prodotto modificato sia conforme a tutte le Direttive di prodotto applicabili e che sia stata eseguita l'appropriata procedura di valutazione della conformità (rif. punto 3.1 Blue Guide 2016).
- b) Le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG vigenti contemplano diverse soluzioni per l'evacuazione dei prodotti della combustione che garantiscono, in ogni situazione, una installazione sicura ed efficiente, senza mai entrare in contrasto con la Legislazione Tecnica vigente in materia di apparecchi a gas, tanto che in nessun punto esse prevedono modifiche all'apparecchio per adeguarlo all'impianto esistente (se non esplicitamente ammesse dal fabbricante); di conseguenza è l'impianto a dover essere adeguato all'apparecchio, ove ritenuto necessario per incompatibilità dell'apparecchio da installare con la situazione impiantistica preesistente.

SI RITIENE CHE:

- 1) La trasformazione (o modifica) di una caldaia a gas deve essere prevista dal fabbricante nell'ambito della certificazione di prodotto e deve essere riportata nel libretto di istruzioni. Il soggetto che intende modificare o trasformare una caldaia a gas installata (o da installare), in modo non previsto dal fabbricante dell'apparecchio nel libretto di istruzioni, deve sottoporre, prima della messa in servizio dell'apparecchio, la modifica ad un Organismo Notificato al fine del rilascio della marcatura CE. Tale modifica deve essere riportata sia nel fascicolo tecnico di prodotto che nella documentazione tecnica di accompagnamento della caldaia.
- 2) La doppia configurazione (corrispondente alla "double configuration" definita alla FAQ n.7 delle Linee Guida della Commissione Europea all'applicazione del Reg. n. 813/2013 e disponibile al link seguente: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinespacewaterheaters_final.pdf) è ammessa, pertanto, solo se esplicitamente prevista dal fabbricante. Il fabbricante, inoltre, può dichiararla solo se entrambe le configurazioni soddisfano i requisiti previsti dal Reg. n. 813/2013 (ad esempio, per una caldaia a gas di potenza termica nominale non maggiore di 70 kW, entrambe le configurazioni devono avere un rendimento stagionale η_s non minore di 86%, che deve essere riportato, per entrambe le configurazioni, nella documentazione tecnica di prodotto, come previsto nella tab.1, allegato II del Regolamento 813/2013).
- 3) Un eventuale carattere temporaneo della trasformazione (o modifica) succitata non è contemplato e, conseguentemente, non è consentita alcuna deroga "temporanea" ai requisiti previsti dalle direttive di prodotto applicabili.
- 4) Qualunque altra modifica, diversa da quanto esplicitato al punto 1, non è ammessa.
- 5) Dopo aver installato il prodotto modificato come da istruzioni del fabbricante, è necessario eseguire le prove di funzionalità e sicurezza, così come previsto dalla legislazione tecnica, dalla normazione tecnica e dagli atti regolamentari vigenti, tra cui l'igienicità della combustione e l'efficienza energetica dell'apparecchio, così come previsto dalla norma UNI 10389-1. I risultati delle suddette prove devono essere riportati sul libretto dell'impianto termico.
- 6) Ciascun operatore che venga a conoscenza delle situazioni succitate, coerentemente con il proprio ruolo, è tenuto a mettere in atto le azioni previste dalla vigente legislazione.

Visto l'ampio interesse per la tematica la CTC CIG ha consigliato la pubblicazione sul sito CIG.

Milano 26/03/2021